

**LA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ  
DELLE ALTRE FORME ASSOCIATIVE  
CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE  
(HOLDING, SUB-HOLDING & SERVICE COMPANY)**

*Relazione di Roberto Maria Cagnazzo*

*Università di Torino - Facoltà di Economia  
e Management "Luigi Einaudi"*

*Dottore commercialista*

**SOMMARIO:**

1. Introduzione. - 2. La nozione di Gruppo d'impresa e la sua rilevanza dal punto di vista economico e giuridico. - 3. Le varie configurazioni del Gruppo d'impresa multinazionale e la holding company. - 4. La pianificazione fiscale internazionale e la competizione fiscale tra i diversi Stati. - 5. La holding company e la tassazione dei flussi di reddito infragruppo. - 5.1. I dividendi. - 5.2. Gli interessi e le royalty. - 6. La holding company e la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute. - 7. Le service company e la loro missione all'interno del Gruppo d'impresa multinazionale.

**1. Introduzione.**

L'evoluzione che si è verificata nell'ultimo ventennio del ventesimo secolo a livello mondiale nel panorama economico, finanziario e dei sistemi di comunicazione ha fatto sì che anche le imprese di dimensioni medio-piccole abbiano avuto la possibilità di accedere a quei processi di sviluppo internazionale che in passato erano stati retaggio delle sole imprese di grandi dimensioni, ma ha costretto, allo stesso tempo, sia le imprese stesse che gli Stati ad ampliare il proprio campo di azione oltre i confini nazionali per essere in grado di stare al passo con la generalizzata internazionalizzazione dei mercati, ed a confrontarsi e competere, quindi, non più in uno scenario dove le problematiche di tipo locale hanno ancora un peso determinante rispetto a quelle di tipo internazionale, ma in uno scenario dove le problematiche sono principalmente, se non quasi esclusivamente, problematiche con caratteristiche sovranazionali e globali.

Il fenomeno di cui sopra, che viene, oramai, comunemente conosciuto ed identificato dall'opinione pubblica con il termine di *globalizzazione dell'economia* mondiale, se per un verso ha comportato degli innegabili vantaggi derivanti da una migliore allocazione a livello mondiale delle risorse economiche e produttive, con la conseguente possibilità per ciascun individuo di poter disporre di una più vasta e variegata offerta di beni e servizi a costi estremamente competitivi, dall'altro verso ha innescato una vera e propria rivoluzione copernicana nel comportamento:

- delle imprese, ed in particolare modo dei *Gruppi d'impresa* a vocazione multinazionale, che hanno dovuto ripensare e riorganizzare completamente la loro metodologia di strutturazione dei propri rapporti economici e di collocazione delle proprie attività a livello di mercato mondiale e, contemporaneamente, hanno dovuto sviluppare ed affinare le proprie co-

noscenze in campo tributario al fine di essere in grado di valutare la convenienza dei propri investimenti allorché questi ricadano sotto la giurisdizione di più Stati, diventando sempre più attuali le problematiche relative ad una corretta pianificazione sotto il profilo fiscale delle operazioni internazionali;

- degli *Stati*, che si sono trovati ad avere competenza su questioni che travalicano i confini strettamente nazionali della propria sovranità, ed hanno, contemporaneamente, aumentato in maniera considerevole la loro preoccupazione di perdere gettito, sia a causa della difficoltà di tenere sotto controllo e di assoggettare a tassazione svariate nuove manifestazioni di reddito connesse alle mutate caratteristiche del commercio internazionale, sia a causa della concorrenza sempre maggiore ed agguerrita attuata da numerosi Stati che cercano di attrarre gli investimenti stranieri con legislazioni particolarmente favorevoli ed incentivi delle più svariate tipologie.

Il ripensamento su come strutturare nel modo ottimale le attività all'estero conseguente all'incremento esponenziale delle transazioni internazionali portato dall'anzidetta globalizzazione dell'economia mondiale, ha sviluppato, in tutti gli operatori economici ed in tutti i Gruppi d'impresa italiani che operano sui mercati internazionali, la tendenza a scegliere di operare tramite delle strutture societarie più complesse, articolate su più livelli societari e con una sostenuta delocalizzazione di importanti funzioni aziendali in *sub-holding* ed in *service company* opportunamente localizzate in Stati che prevedono dei regimi tributari di favore per questi tipi di attività o per le società in quanto tali, con lo scopo di ottimizzare il proprio carico fiscale complessivo in funzione delle decisioni di investimento sui mercati esteri.

## **2. La nozione di Gruppo d'impresa e la sua rilevanza dal punto di vista economico e giuridico.**

All'interno del nostro ordinamento giuridico non è attualmente presente nessuna norma, disposizione o serie di disposizioni con un qualche connotato di "organicità" che possa essere considerata, a giusto titolo, una definizione di carattere "generale" di che cosa debba intendersi, dal punto di vista giuridico, per *Gruppo d'impresa*.

Alcune definizioni dell'anzidetto concetto le possiamo, tutt'al più, ritrovare nelle numerosissime disposizioni di carattere "speciale" che si sono susseguite nel corso degli anni nel nostro ordinamento, ma la loro portata non può essere assolutamente estesa oltre il limite delle singole materie che sono state oggetto delle normative speciali.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel qualificare il Gruppo d'impresa come un'entità che ha una valenza unicamente dal punto di vista economico, in cui i singoli componenti, malgrado siano soggetti:

— all'indirizzo della propria attività economica da parte di una società Capogruppo (o *holding company*) verso un fine rappresentato dal soddisfacimento di un interesse di tipo "comune" e non di tipo "individuale" (la c.d. "direzione unitaria");

— a stretti legami di tipo finanziario;

continuano, dal punto di vista giuridico, a mantenere la loro piena autonomia, poiché il Gruppo d'impresa, in quanto tale, non viene reputato essere un soggetto che possa costituire un centro di interessi autonomo rispetto alle singole società che lo compongono.

Il nostro legislatore, invece di elaborare una definizione di carattere generale, ha preferito limitarsi a delineare, nelle disposizioni contenute all'interno del nostro codice civile, le singole fattispecie che determinano il controllo od il collegamento da parte di una società nei confronti di un'altra, e più precisamente:

- il controllo di diritto;
- il controllo di fatto;
- il collegamento.

Per quanto concerne il *controllo di diritto*, l'articolo 2359, primo comma, del codice civile<sup>(1)</sup> dispone che esso si realizza nel momento in cui la *Società A* viene a disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della *Società B*.

Ai fini del calcolo dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società controllata, è stato previsto in maniera esplicita dal secondo comma dell'anzidetto articolo, che debbano essere computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposta persona, mentre non dovranno essere computati i voti spettanti per conto di terzi.

La disponibilità dei voti esercitabili da parte della società controllante nell'assemblea ordinaria della società controllata potrà, quindi, essere:

(1) Articolo 2359 (Società controllate e collegate) - Codice Civile

1. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi.

3. (Omissis).

— *diretta*, nel caso in cui la *Società A* detenga una quota di partecipazione che le garantisca la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della *Società B*;

— *indiretta*, nel caso in cui la *Società A* non detenga una quota di partecipazione tale da garantirle la maggioranza dei voti esercitabili direttamente nell'assemblea ordinaria della *Società B*, ma disponga, comunque, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'altra società per il tramite dei voti spettanti ad altre società da essa controllate, a società fiduciarie e ad interposta persona.

Per quanto concerne il *controllo di fatto*, invece, l'articolo 2359, primo comma, del codice civile dispone che esso si realizza nel momento in cui la *Società A* è in grado di esercitare la sua *influenza dominante*, intesa come la facoltà della società controllante di determinare il risultato delle delibere dell'assemblea ordinaria della società controllata (soprattutto per quanto riguarda la nomina degli amministratori), sulla *Società B*.

Il controllo di fatto di cui sopra si attua quindi, concretamente, nel momento in cui la *Società A*:

- possiede una quota di partecipazione che le assicura la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea della *Società B* (c.d. *controllo partecipativo*), per cui il controllo viene esercitato sulla base di una partecipazione che pur non accordando alla *Società A* la maggioranza assoluta, consente, comunque, a questa di detenere una maggioranza relativamente stabile dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della *Società B* controllata (si prenda, a titolo di esempio, il caso delle società quotate di grandi dimensioni dove è generalmente sufficiente una partecipazione relativamente modesta per esercitare il controllo sulla società partecipata in conseguenza del frazionamento e dell'assenteismo dei soci o della detenzione da parte della società controllante della maggioranza del sindacato di controllo);

- esercita un'influenza dominante sulla *Società B* in virtù di particolari legami di tipo contrattuale (c.d. *controllo esterno*) quali, ad esempio, la stipulazione di contratti di commissione, di agenzia, di somministrazione, di franchising, licenze di brevetto, ecc., per cui il controllo viene esercitato in virtù di particolari legami di natura economica che si manifestano attraverso vincoli contrattuali di dipendenza economica che consentono alla società controllante di influenzare in modo "intenso" e "determinante" l'autonomia decisionale della società controllata, in quanto i rapporti contrattuali che intercorrono tra le due società sono indispensabili ai fini della sopravvivenza della società controllata ed il venir meno degli accordi stessi potrebbe compromettere la continuazione della stessa attività sociale.

Per quanto concerne la nozione di *collegamento*, l'articolo 2359, terzo

comma, del codice civile<sup>(2)</sup> dispone che esso si realizza nel momento in cui la *Società A* è in grado di esercitare un'influenza notevole sulla *Società B*.

L'influenza notevole si può configurare come la facoltà della società controllante di influire sulle decisioni dell'assemblea ordinaria di un'altra società, con particolare riguardo alla nomina degli amministratori, e si presume nel caso in cui:

- la *Società A* disponga di almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della *Società B* nel caso quest'ultima non sia quotata in Borsa;
- la *Società A* disponga di almeno il 10% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della *Società B* nel caso quest'ultima sia quotata in Borsa.

### 3. Le varie configurazioni del Gruppo d'impresa multinazionale e la holding company.

È stato affermato in precedenza che l'ampliamento esponenziale delle transazioni internazionali portato dalla globalizzazione dell'economia mondiale, ha spinto tutti i Gruppi d'impresa italiani che operano sui mercati internazionali a scegliere di operare tramite delle strutture societarie più complesse, articolate su livelli societari multipli e con una considerevole delocalizzazione di rilevanti funzioni aziendali all'interno di *sub-holding* e di *service company* convenientemente localizzate in Stati che prevedono dei regimi tributari di favore per questi tipi di attività o per le società in quanto tali, con lo scopo di ottimizzare il proprio carico fiscale complessivo in funzione delle decisioni di investimento all'estero, secondo uno schema di massima che viene, qui di seguito, evidenziato:


---

(2) Articolo 2359 (Società controllate e collegate) - Codice Civile

1. (Omissis).

2. (Omissis).

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.



Come possiamo facilmente constatare dalla schematizzazione mostrata in precedenza, la struttura del Gruppo d'impresa considerata è quella che viene normalmente definita come struttura "classica", in cui la società capogruppo o *holding company*, localizzata in Italia, pratica il suo "controllo" ed il suo "potere di indirizzo" sull'attività economica esercitata dalle singole società operative appartenenti al Gruppo d'impresa, detenendo in portafoglio le partecipazioni delle anzidette società in via indiretta attraverso la detenzione diretta della partecipazione in una *sub-holding company* localizzata in uno Stato estero opportunamente scelto ai fini di beneficiare di tutta una serie di vantaggi di carattere fiscale e di altro tipo.

Per quanto riguarda la *holding company*, e più precisamente facendo riferimento alla sua "natura", a seconda delle funzioni che questa svolge all'interno del Gruppo d'impresa, essa viene normalmente contraddistinta come:

- *holding finanziaria*, nel caso in cui essa non svolga nessuna attività industriale, ma limiti le sue funzioni alla sola gestione delle partecipazioni delle società del Gruppo, al coordinamento tecnico ed amministrativo delle loro attività ed al loro finanziamento;

- *holding industriale*, nel caso in cui essa non limiti il suo operato alle funzioni di cui sopra, ma svolga anche un'attività industriale effettiva.

Per quanto riguarda, invece, la struttura societaria e le modalità secondo cui viene esercitato il controllo all'interno di un Gruppo d'impresa, si suole fare una distinzione tra:

- Gruppi d'impresa *verticali* (come nell'esempio da noi evidenziato in precedenza), in cui la società capogruppo esercita il controllo o la sua in-

fluenza dominante sulle altre società facenti parte del Gruppo, detenendo, in modo diretto ed indiretto, le partecipazioni nelle società operative facenti capo ad essa; in particolare, la struttura di un Gruppo d'impresa verticale, che si realizza attraverso l'acquisizione di partecipazioni dirette ed indirette in altre società da parte di una società capogruppo, può a sua volta essere suddivisa nel modo seguente:

— Gruppo d'impresa verticale "semplice", quando la *holding company* esercita il controllo direttamente su una o più società controllate;

— Gruppo d'impresa verticale "complesso", quando la *holding company* esercita il controllo direttamente su una o più *sub-holding company* ed indirettamente sulle società controllate dalla *sub-holding company*.

• Gruppi d'impresa *orizzontali*, in cui la società capogruppo non esiste e la direzione unitaria si realizza attraverso accordi tra le imprese ed è esercitata congiuntamente dalle imprese del gruppo che si trovano in situazione di "reciproca" uguaglianza.

#### 4. La pianificazione fiscale internazionale e la competizione fiscale fra i diversi Stati.

I Gruppi d'impresa italiani che hanno progressivamente internazionalizzato la propria struttura societaria ai fini di renderla più idonea alle nuove sfide che derivano dall'essere proiettati in una scenario competitivo globale, lo hanno fatto delocalizzando delle parti significative delle proprie funzioni aziendali in Stati esteri con una logica in cui le considerazioni e le valutazioni di carattere economico sono venute ad integrarsi, ed a confondersi sempre di più, con quelle di carattere tributario tendenti all'ottimizzazione della struttura dell'operazione.

Il comportamento messo in atto dai Gruppi d'impresa di cui sopra, comunemente definito con il termine di *pianificazione fiscale internazionale*, non è nient'altro che quel processo di azioni e di operazioni "coordinate" a livello internazionale che cerca, analizzando le caratteristiche, le interrelazioni, le differenze e le eventuali lacune esistenti tra i vari ordinamenti tributari degli Stati presi in considerazione, di ottimizzare:

• la c.d. *fiscalità di Gruppo*, e cioè l'incidenza percentuale della somma delle imposte dovute dalle singole società appartenenti al Gruppo d'impresa sull'utile netto realizzato dal Gruppo stesso a livello consolidato;

• la *struttura di Gruppo*, e cioè la capacità del Gruppo d'impresa di adeguare costantemente, e nel più breve tempo possibile, la propria struttura societaria al mutare delle circostanze interne od esterne ad esso (come ad esempio nel caso di mutamenti di carattere strategico o normativo, di decisioni riguardanti eventuali *joint venture* con società terze o eventuali



acquisti e/o dismissioni di partecipazioni facenti capo al Gruppo d'impresa, ecc.).

È ovvio che la pianificazione fiscale internazionale a cui si fa riferimento nella presente analisi è quella che viene considerata concordemente come un comportamento perfettamente lecito da porre in atto da parte degli amministratori di un Gruppo d'impresa che operi a livello multinazionale (ed anzi doveroso), in quanto attuato nel rispetto di principi e di criteri leciti, e cioè mediante l'utilizzo di atti e di negozi giuridici legittimi in relazione al perseguimento della prefissata ottimizzazione dell'onere fiscale complessivo (quello che viene comunemente chiamato "legittimo risparmio d'imposta"), e non quella attuata in violazione degli anzidetti principi e che diviene un comportamento illecito tendente a favorire e ad amplificare i fenomeni dell'elusione e dell'evasione fiscale internazionale.

Nel momento in cui si fa riferimento alla pianificazione fiscale internazionale, non si può fare a meno di evidenziare che nel valutare il carico fiscale complessivo di una operazione internazionale, e cioè di una operazione i cui effetti interessano più di uno Stato, è necessario prendere in considerazione non solo le legislazioni tributarie dello Stato in cui l'operazione viene effettuata, dello Stato da dove ha avuto origine e dello Stato dove ha esaurito i suoi effetti, ma anche le legislazioni tributarie di tutti gli altri Paesi che, a qualche titolo, vi siano coinvolti.

È per questa ragione che, parallelamente a questo comportamento messo in atto dai Gruppi d'impresa multinazionali per cercare di ottimizzare il proprio onere fiscale complessivo, gli ordinamenti tributari di diversi Stati si sono impegnati nello studiare e nell'emanare delle normative fiscali opportunamente orientate per attrarre il maggior numero di investimenti esteri sul proprio territorio, che sono, di conseguenza, inevitabilmente diventate il mezzo principale per attrarre materia imponibile appartenente in tutto od in parte ad altri Stati, con la conseguenza di aver generato un vero e proprio sistema di concorrenza fiscale tra i vari Paesi (particolarmente evidente in tutti quei casi in cui un determinato Stato, per esempio, offre un trattamento fiscale agevolato limitato ad alcuni tipi di redditi o di società ben individuate).

Il tema della concorrenza fiscale fra i diversi Stati, è un problema così sentito a livello internazionale; che sia l'Unione Europea che l'OCSE sono intervenute con grande impegno ed enfasi sull'argomento, reputato essere una delle cause principali di grandi distorsioni nel sistema economico e di sviluppo dell'economia mondiale.

L'Unione Europea, nell'ottica di contrastare quelle che vengono comunemente individuate come *pratiche fiscali dannose*, ha:

- istituito un gruppo di controllo *ad hoc*, denominato *Gruppo per la*

#### 4. La pianificazione fiscale internazionale e la competizione fiscale fra i diversi Stati

*politica fiscale*; composto dai rappresentanti dei Ministri delle finanze dei singoli Stati membri dell'Unione Europea (ECOFIN);

- approvato un *Codice di condotta*<sup>(3)</sup> con lo scopo specifico di individuare le misure fiscali applicabili alle imprese che incidono, o possono incidere, in modo sostanziale sulle scelte di localizzazione dell'attività e/o degli investimenti all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.

In parallelo all'emanazione del Codice di condotta da parte dell'Unione Europea, anche l'OCSE ha provveduto ad emanare un Rapporto sull'argomento, denominato *Harmful tax competition: an emerging global issue*<sup>(4)</sup>, volto ad individuare e contrastare la concorrenza fiscale dannosa tra i diversi Stati e, conseguentemente a colpire quelle modalità pratiche mediante le quali tale concorrenza dannosa viene realizzata, che, sempre secondo il Rapporto, sono costituite da due diverse ipotesi ben individuate, e cioè:

- i *paradisi fiscali*;
- i *regimi fiscali privilegiati dannosi*.

Benché il raggio di azione dell'anzidetto Rapporto dell'OCSE risulti essere più limitato rispetto al raggio di azione del Codice di condotta dell'Unione Europea (esso è infatti circoscritto al solo ambito delle attività finanziarie e delle prestazioni di servizi), questo costituisce un ulteriore ed importante segnale di come la componente fiscale legata alla globalizzazione dell'economia sia attualmente oggetto di grande attenzione e preoccupazione da parte di questi organismi internazionali.

I primi effetti evidenti di quest'attenzione internazionale nei confronti della concorrenza fiscale dannosa li si è potuti constatare il 28 febbraio 2000, quando la c.d. *Commissione Primarolo*, incaricata dall'ECOFIN di analizzare ed individuare le misure fiscali dannose all'interno della Unione Europea, ha reso pubblico un documento contenente l'elenco di tutte quelle misure fiscali che presentano il carattere della dannosità per il sistema economico e lo sviluppo dell'economia europea.

Questo documento prende in considerazione in maniera analitica sessantasei misure da contrastare, di cui, in particolare, quattro di queste riguardano specificamente i regimi fiscali di società holding, e più precisamente quelli:

- della *holding del 1929* del Lussemburgo;
- della *holding olandese*;
- della *holding danese*;
- della *holding austriaca*.

Come espressamente sottolineato nel documento, sono stati oggetto di

(3) Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2, serie C, del 6 gennaio 1998.

(4) "HARMFUL TAX COMPETITION An emerging global issue" OECD Publications, 1998.

indagine i regimi tributari delle holding aventi come scopo sociale la detenzione di partecipazioni in altre società e, di conseguenza, sono stati analizzati i regimi dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali partecipazioni azionarie e non, ed è stato posto specificamente in evidenza che l'utilizzo della *participation exemption* al fine di eliminare la doppia imposizione economica sul medesimo reddito può, in determinate circostanze, comportare una tassazione dei redditi significativamente bassa, se non addirittura nulla, come accade, ad esempio, nel caso del rimpatrio di dividendi erogati da società residenti nei paradisi fiscali e, quindi, già esentati dall'imposizione.

## 5. La holding company ed il trattamento fiscale dei flussi di reddito infragruppo.

All'interno di un Gruppo d'impresa che operi a livello multinazionale assume un ruolo fondamentale, per una efficace pianificazione della fiscalità globale, la corretta impostazione (ed il costante aggiornamento) dell'assetto societario al fine di garantire che i flussi di reddito infragruppo siano costantemente strutturati in maniera tale da fare risalire verso la *holding company* italiana il massimo ammontare dei profitti conseguiti dalle società operative che operano nei vari Paesi esteri.

I flussi di reddito infragruppo di cui sopra sono, comunemente, costituiti dai componenti reddituali qui di seguito evidenziati, e più precisamente:

- i dividendi;
- gli interessi;
- le *royalty*.

### 5.1. I dividendi.

Il criterio di carattere generale che sta alla base della disciplina tributaria applicabile a questo rilevantissimo flusso di reddito all'interno di un Gruppo d'impresa è il seguente:

- per quanto concerne il *soggetto percettore* residente in Italia: i dividendi distribuiti da una società non residente nel territorio dello Stato ad una *holding company*, costituita sottoforma di una società di capitali, residente nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo della società che li ha percepiti come componenti positivi di reddito d'impresa secondo quanto disposto dal combinato degli articoli 45 e 95 del DPR n. 917/86;
- per quanto concerne il *soggetto erogante* residente all'estero: gli anzidetti dividendi saranno soggetti a tassazione nello Stato di residenza della società erogante ma, nel caso esista una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi tra lo Stato del soggetto erogante e lo Stato italiano,

## 5. La holding company ed il trattamento fiscale dei flussi di reddito infragruppo

la tassazione non potrà eccedere, a norma dell'articolo 10<sup>(5)</sup> del Modello di convenzione dell'OCSE, il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se la società percipiente detiene almeno il 25% del capitale della società erogante oppure il 15% in tutti gli altri casi.

Come risulta evidente da quanto affermato in precedenza il meccanismo di tassazione del flusso di reddito costituito dai dividendi è portatore di una doppia imposizione, in quanto:

- i dividendi distribuiti dalla società erogante, che derivano da un utile che è già stato assoggettato a tassazione in capo all'anzidetta società nello Stato di residenza secondo la normativa fiscale interna, vengono ulteriormente assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta in sede di distribuzione;

- i dividendi incassati dalla società residente in Italia sono ulteriormente assoggettati a tassazione secondo la normativa fiscale interna.

Il nostro legislatore tributario ha previsto degli strumenti per eliminare, o quanto meno per attenuare, il fenomeno della doppia imposizione sui flussi di reddito di carattere internazionale costituiti dai dividendi erogati da società.

---

(5) Articolo 10 (Dividendi) - Modello di convenzione fiscale riguardante i redditi ed il patrimonio dell'OCSE

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi sia residente, e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- 1) il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è la società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi;
- 2) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili che sono destinati al pagamento dei dividendi.

3. Il termine "dividendi" usato nel presente articolo significa i redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, a eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, un'altra attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell'art. 7 o dell'art. 14.

Qualora una società residente in uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a una stabile organizzazione o una base fissa situate in detto Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

residenti in Stati esteri a società residenti in Italia, che si sostanziano, nella pratica, nella previsione:

- di un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero espressamente concesso sia dalla normativa interna che dagli accordi convenzionali contro le doppie imposizioni sui redditi;
- di specifiche disposizioni di carattere agevolativo riguardanti la distribuzione di utili effettuate da società non residenti nel territorio dello Stato che soddisfino determinati requisiti.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere specifico che attengono al trattamento tributario applicabile ai dividendi distribuiti da società non residenti nel territorio dello Stato sono due le disposizioni che, a certe condizioni, cercano di attenuare il fenomeno della doppia imposizione economica con un meccanismo di esenzione parziale.

L'articolo 96 del DPR n. 917/86<sup>(6)</sup> prevede, infatti, che i dividendi distribuiti da una società non residente nel territorio dello Stato (ma non residente in Paesi non appartenenti all'Unione europea aventi un regime fiscale privilegiato), che come minimo soddisfi il requisito del collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (partecipazione di almeno il 10% od il 20% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria a seconda che la società sia quotata in borsa o meno), concorrono a formare il reddito della società percipiente residente nel territorio dello Stato per il 40% del loro ammontare (attualmente con una tassazione effettiva ai fini dell'IRPEG pari al 14,4%).

L'articolo 96-bis del DPR n. 917/86<sup>(7)</sup>, che ha recepito le disposizioni della Direttiva n. 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (c.d. Direttiva madre/figlia),

(6) Art. 96 (Dividendi esteri) - DPR n. 917/86.

*1. Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti di determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi al cui numero 1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.*

*1bis (Omissis).*

*1ter (Omissis).*

(7) Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da società non residenti) - DPR n. 917/86.

*1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore la 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.*

*2. (Omissis).*

*2bis (Omissis).*

*2ter (Omissis).*

*5. (Omissis).*

*6. (Omissis).*

prevede che i dividendi distribuiti da una società non residente nel territorio dello Stato, che soddisfi i seguenti requisiti:

- rivesta una delle forme espressamente previste dalla Direttiva n. 435/90/CEE del 1990;
- sia residente fiscalmente in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- sia soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte esplicitamente evidenziate dalla norma (senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero, a meno che questi non siano limitati dal punto di vista territoriale o temporale);

non concorrono alla formazione del reddito della società percipiente residente nel territorio dello Stato per il 95% del loro ammontare (attualmente con una tassazione effettiva ai fini dell'IRPEG pari all'1,8%), a condizione che l'anzidetta società:

- detenga una partecipazione diretta nel capitale della società erogante pari almeno al 25%;
- detenga la partecipazione ininterrottamente per almeno 1 anno.

Solo recentemente, con la Legge 21 novembre 2000 n. 342<sup>(8)</sup>, l'anzidetta disciplina è stata estesa anche ai dividendi distribuiti dalle società:

- residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- non soggette ad un regime di tassazione privilegiato (l'individuazione è demandata a dei decreti del Ministro delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale);
- soggette ad un adeguato scambio di informazioni.

Fino a quando non verrà data attuazione all'estensione del cosiddetto regime madre/figlia previsto dall'articolo 96-bis del TUIR anche ai dividendi provenienti da società residenti in Stati extra-UE, risulta evidente come una *holding company* italiana di un Gruppo d'impresa che opera a livello multinazionale mediante società operative localizzate (e che scontano la tassazione ordinaria) in svariati Stati debba avere ben presente, ai fini dell'ottimizzazione del proprio carico fiscale complessivo, che:

- per i dividendi ricevuti dalle società operative residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, essa è soggetta ad una doppia imposizione abbastanza rilevante, che consiste nell'ulteriore tassazione del 14,4% di

(8) L'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha inserito nell'articolo 96-bis del DPR n. 917/89 il seguente comma:

"2ter Le disposizioni del comma 1 possono essere applicabili anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma."

un utile che è già stato assoggettato a tassazione ordinaria nello Stato della fonte;

- per i dividendi ricevuti dalle società operative residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea, essa è soggetta ad una doppia imposizione molto limitata, che consiste nell'ulteriore tassazione dell'1,8% di un utile che è già stato assoggettato a tassazione ordinaria nello Stato della fonte.

L'anzidetta differenza di imposizione tra i flussi di dividendi provenienti da società residenti in Stati appartenenti alla UE e quelli provenienti da società residenti in Stati extra-UE ha sollecitato i Gruppi d'impresa multinazionali italiani a riorganizzare la catena di controllo delle società estere extra-UE utilizzando delle *sub-holding company* localizzate in alcuni Stati dell'Unione Europea ai fini di porre in atto una sorta di "europeizzazione" dei flussi di dividendi provenienti dalle società operative residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

L'operazione consisteva, sostanzialmente, nella detenzione delle partecipazioni in società operative residenti in Stati extra-UE tramite una *sub-holding company* localizzata in uno di quegli Stati dell'Unione Europea (in modo particolare i Paesi Bassi ed il Lussemburgo) dove vi sono delle specifiche disposizioni di esenzione totale per i dividendi ricevuti dalle società partecipate estere (la c.d. *participation exemption*), con la conseguenza che i dividendi, una volta in capo alla *sub-holding company* europea, potevano essere successivamente distribuiti liberamente alla *holding company* residente in Italia senza alcuna tassazione e ricevuti dalla società italiana con una tassazione effettiva estremamente limitata in applicazione dell'articolo 96-bis del DPR n. 917/86.

## 5.2. Gli interessi e le royalty.

I due altri flussi reddituali che rivestono una notevole importanza in un Gruppo d'impresa che operi a livello multinazionale sono costituiti da:

- gli interessi, che si generano dai rapporti di finanziamento fra le varie società del Gruppo;
- le *royalty*, che scaturiscono dalla circolazione e dal trasferimento dei beni immateriali e del *know how* fra le varie società del Gruppo.

Il criterio di carattere generale che sta alla base della disciplina tributaria applicabile agli anzidetti flussi di reddito è il seguente:

- per quanto concerne il soggetto che li percepisce: tanto gli interessi quanto le *royalty* corrisposti da una società non residente nel territorio dello Stato ad una *holding company*, costituita sottoforma di una società di capitali, residente nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo della società che li ha percepiti come componenti positivi del red-

## 5. La holding company ed il trattamento fiscale dei flussi di reddito infragruppo

dito d'impresa secondo quanto disposto dal combinato degli articoli 45 e 95 del DPR n. 917/86;

- per quanto concerne il soggetto che li eroga: tanto gli interessi quanto le *royalty* sono componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente da parte della società che li corrisponde ma, nel caso esista una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi tra lo Stato del soggetto erogante e lo Stato del soggetto percettore;
- per quanto riguarda gli interessi, la tassazione non potrà eccedere il 10% del loro ammontare lordo, a norma dell'articolo 11<sup>(9)</sup> del Modello di convenzione dell'OCSE;
- per quanto riguarda le *royalty*, la tassazione sarà limitata allo Stato di residenza del beneficiario, a norma dell'articolo 12<sup>(10)</sup> del Modello di convenzione dell'OCSE.

(9) Articolo 11 (Interessi) - Modello di convenzione fiscale riguardante i redditi ed il patrimonio dell'OCSE.

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Il termine "interessi" quale viene usato in questo articolo significa reddito a investimento di capitale di qualunque tipo, sia oppure non garantito da ipoteca o da diritto a partecipare dei profitti del venditore, e in particolare, reddito da titoli di Stato o reddito da obbligazioni, inclusi premi relativi a tali titoli e obbligazioni. Addebiti di penali per ritardato pagamento non vanno considerati come interesse ai fini di questo articolo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia sia una attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso saranno applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità, viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in ragione di particolari relazioni esistenti tra il debitore ed il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

(10) Articolo 12 (Canoni) - Modello di convenzione fiscale riguardante i redditi ed il patrimonio dell'OCSE.

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato, se questo residente non è l'effettivo beneficiario.



## 6. La holding company e la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute.

Come abbiamo potuto osservare nel paragrafo precedente, l'elemento che assume un ruolo fondamentale all'interno di un Gruppo d'impresa, per una efficace pianificazione della sua fiscalità complessiva, è rappresentato dalla adeguata impostazione iniziale e dal costante aggiornamento della sua struttura societaria, al fine di assicurare che:

- i flussi di reddito infragruppo siano costantemente strutturati in maniera tale da fare risalire verso la *holding company* italiana il massimo ammontare di profitto dalle società operative che agiscono nei vari Paesi esteri;
- le eventuali cessioni di partecipazioni in società facenti parte del Gruppo d'impresa, sia infragruppo che verso terzi, abbiano il minor impatto fiscale, sottoforma di tassazione della plusvalenza eventualmente realizzata, sulla fiscalità globale del Gruppo d'impresa stesso.

Le disposizioni del nostro ordinamento tributario che disciplinano la cessione di una partecipazione in una società effettuata da una *holding company* residente nel territorio dello Stato sono costituite da una norma di carattere generale e da una norma di carattere speciale.

La norma di carattere generale è rappresentata dall'articolo 54 del DPR n. 917/86<sup>(11)</sup>, il quale stabilisce, infatti, che la plusvalenza realizzata da una

---

2. Il termine "canoni" impiegato nel presente articolo designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, una attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, si renderanno applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono stati pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione:

(11) Articolo 54 (Plusvalenze patrimoniali) - DPR n. 917/86

1. (Omissis).

2. (Omissis).

2bis (Omissis).

3. (Omissis).

4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (2). Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per

società residente nel territorio dello Stato tramite la cessione di una partecipazione concorre a formare il reddito imponibile ai fini della IRPEG della società cedente:

- in quote costanti nell'esercizio in cui è stata realizzata e nei quattro esercizi successivi (a discrezione della società cedente), nel caso in cui la plusvalenza derivi dalla cessione di una partecipazione iscritta nella voce "Immobilizzazioni finanziarie" negli ultimi tre bilanci redatti dalla società cedente;
- per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata, in caso contrario.

La norma di carattere speciale è rappresentata dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 358/97 che prevede un regime di favore per le plusvalenze realizzate da una società residente nel territorio dello Stato mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che risultano iscritte nella voce "Immobilizzazioni finanziarie" negli ultimi tre bilanci della società cedente, che possono essere assoggettate (a discrezione del contribuente) ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19%.

La metodologia utilizzata per lungo tempo dal nostro legislatore tributario di considerare reddito ordinario le plusvalenze realizzate da una società residente nel territorio dello Stato mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento (il D.Lgs. n. 358/97 è, infatti, entrato in vigore solo alla fine del 1998) ha consigliato ai Gruppi d'impresa multinazionali italiani di riorganizzare la catena di controllo delle società partecipate utilizzando delle *sub-holding company* localizzate in alcuni Stati dell'Unione Europea (in modo particolare i Paesi Bassi ed il Lussemburgo) dove vi sono delle specifiche disposizioni di esenzione totale per le plusvalenze realizzate sulla cessione di società partecipate qualificate, con la conseguenza che le plusvalenze realizzate, concorrevano alla formazione dell'utile della *sub-holding company* europea senza alcuna tassazione, il quale poteva essere successivamente distribuito liberamente sotto forma di dividendo alla *holding company* residente in Italia senza applicazione di alcuna ritenuta alla fonte in uscita e ricevuto dalla società italiana con una tassazione effettiva estremamente limitata in applicazione dell'articolo 96-bis del DPR n. 917/86.

---

primi i beni acquisiti in data più recente (3).

5. (Omissis).


5bis (Abrogato).

6. (Omissis).

## 7. Le service company e la loro missione all'interno del gruppo d'impresa multinazionale

In un Gruppo d'impresa che operi a livello multinazionale, con il termine *service company* si suole genericamente indicare una tipologia di società a cui viene affidata una missione specifica e complementare rispetto a quella affidata alla *holding company* nell'ottica della realizzazione di una struttura ottimale dal punto di vista della pianificazione fiscale di Gruppo.

L'anzidetto tipo di società, se la andassimo ad innestare nella struttura di Gruppo d'impresa verticale "classico" evidenziato nei paragrafi precedenti, potrebbe essere così rappresentata:



La generica *service company* di cui sopra, a seconda della specifica missione che ad essa viene assegnata all'interno del Gruppo d'impresa, potrà essere più specificatamente:

- una *finance company* nel caso venga utilizzata per gestire in maniera centralizzata l'attività di finanziamento nei confronti delle società operative del Gruppo d'impresa (tanto da costituire una vera e propria "banca" che opera a livello *captive*);
- una *licensing company* nel caso venga utilizzata per gestire in maniera

centralizzata l'attività di concessione dei beni immateriali e del *know how* nei confronti delle società operative del Gruppo d'impresa;

- una *trading company* nel caso venga utilizzata per gestire in maniera centralizzata l'attività di acquisto e/o di vendita delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti del Gruppo d'impresa;

- una *administration company* nel caso venga utilizzata per gestire in maniera centralizzata l'attività di coordinamento dei servizi amministrativi all'interno del Gruppo d'impresa.

Poiché numerosi Stati esteri (solo per elencarne alcuni: Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Irlanda, ecc.) hanno previsto nei loro ordinamenti un regime di tassazione estremamente favorevole per l'insediamento di questo tipo di società, i Gruppi d'impresa italiani hanno proceduto ad una imponente delocalizzazione di queste funzioni aziendali che hanno portato a degli innegabili vantaggi:

- dal punto di vista economico-finanziario, in quanto la gestione centralizzata da parte di una società "dedicata" di una tipologia ben determinata di attività ad esclusivo beneficio delle società del Gruppo ha portato ad una razionalizzazione e ad un miglioramento delle attività svolte con le sinergie ed i conseguenti risparmi di tipo economico;

- dal punto di vista fiscale, in quanto la possibilità di localizzare opportunamente la *service company* in Stati che le concedevano un regime fiscale più favorevole rispetto a quello italiano permetteva di ridurre gli oneri fiscali.